

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI
SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA'
O SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 25/03/2013)**

Art. 1 – Finalità

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze ha facoltà di concedere anticipazioni sull'Indennità di Anzianità o sul TFR ai propri dipendenti di ruolo ai quali si applicano i CCNL del comparto degli Enti Pubblici non Economici.

Art. 2 – Destinatari

L'anticipazione è concessa al personale che, all'atto della richiesta, abbia maturato una anzianità di servizio di **almeno otto anni**.

Art. 3 – Eventi

L'anticipazione può essere richiesta in presenza di uno dei seguenti eventi:

- **Acquisto della prima casa per sé o per i figli.** L'acquisto deve riguardare il diritto reale, anche in quota parte, di piena proprietà o di proprietà superficaria o di usufrutto o di abitazione di una civile abitazione da destinare a prima casa per il dipendente medesimo o per i propri figli legittimi o naturali o adottivi o con il coniuge in regime di comunione dei beni. Alla domanda di concessione dell'anticipazione deve essere allegata copia del preliminare di compravendita dal quale risulti che si tratta di abitazione destinata a prima casa. L'anticipazione può essere richiesta anche per l'acquisto della prima casa tramite partecipazione ad una cooperativa edilizia o per la costruzione di unità immobiliare su terreno proprio da destinare a prima casa. Nel primo caso è necessario allegare alla domanda di concessione dell'anticipazione l'atto di adesione alla cooperativa edilizia; nel secondo l'atto di concessione comunale alla costruzione immobiliare. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'anticipazione può essere concessa anche per l'estinzione di debiti o mutui gravanti sulla prima casa già acquistata, nei limiti del residuo debito. In tal caso è necessario allegare alla domanda di concessione dell'anticipazione apposita documentazione attestante l'ammontare del debito residuo gravante sulla prima casa. Non è consentita l'anticipazione per spese di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento, anche se riguardano la prima casa.
- **Spese sanitarie straordinarie e necessarie.** Si tratta di interventi sanitari per i quali una struttura sanitaria pubblica abbia certificato la straordinarietà e la necessità, da intendersi nel senso che deve trattarsi di interventi o terapie rilevanti dal punto di vista sanitario ed economico in relazione alle condizioni di salute, finanziarie e psicofisiche del lavoratore. L'intervento sanitario deve riguardare il lavoratore o i suoi figli legittimi, naturali o adottivi, o il coniuge in regime di comunione dei beni.

- **Congedi facoltativi per maternità o per studio e formazione.** Il lavoratore che sia genitore, anche adottivo o affidatario, di figli minori può chiedere l'anticipazione in concomitanza alla richiesta di periodi di aspettativa facoltativa non retribuita per congedo parentale o per motivi privati connessi alla necessità di assistere figli in stato di malattia o per frequentare percorsi di studio o di formazione. L'anticipazione può essere concessa se il periodo di aspettativa richiesto non è inferiore a tre mesi. Per poter fruire dell'anticipazione è necessario che sia allegata alla relativa domanda la documentazione che attesti la sussistenza della condizione legittimante.

Art. 4 – Entità dell'anticipazione

In ogni caso l'ammontare della somma erogabile a titolo di anticipazione non può essere superiore al **70%** dell'Indennità di Anzianità o del TFR maturato, calcolato alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello della data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia finalizzata all'acquisto della prima casa, l'importo dell'anticipazione non può superare l'importo del valore di acquisto (o di quota parte) risultante dall'atto preliminare di compravendita.

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia finalizzata a sostenere spese sanitarie straordinarie e necessarie, l'importo dell'anticipazione deve essere commisurato all'effettiva entità di tali spese, il cui costo deve comunque essere (anche solo teoricamente) esplicitato, indipendentemente che sia svolto presso strutture sanitarie pubbliche o private.

Nel caso in cui, infine, la richiesta di anticipazione sia finalizzata alla fruizione di congedi parentali o periodi di aspettativa non retribuita, la somma erogabile non può essere superiore all'entità delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per tali periodi.

Art. 5 – Periodicità dell'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa **per una sola volta** nell'arco della vita lavorativa del dipendente, qualunque sia il motivo della richiesta.

Art. 6 – Domanda

La domanda di anticipazione, in presenza dei requisiti, può essere presentata dal dipendente all'Ufficio Amministrazione dell'Ordine secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento e corredata dalla documentazione pertinente.

Con la presentazione della domanda, il dipendente autorizza l'Ordine a trattare i dati conferiti per le finalità di cui alla domanda stessa, in ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati personali.

Art. 7 – Valutazione della domanda

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la documentazione da parte dell'Ufficio Amministrazione, delibera sull'accoglimento o meno della richiesta di anticipazione, tenendo conto del numero di richieste di anticipazioni presentate dal personale.

A questo scopo, è in facoltà del Consiglio Direttivo proporre l'anticipazione per un importo inferiore a quello richiesto dal dipendente. In tal caso il dipendente ha diritto di accettare tale proposta o di ritirare la domanda.

Art. 8 – Erogazione dell'anticipazione

In caso di accoglimento della domanda di anticipazione, l'erogazione avviene entro il mese successivo a quello dalla delibera di accoglimento.

L'erogazione dell'anticipazione è soggetta alle ritenute fiscali a quel momento vigenti. L'ammontare erogato, al lordo delle ritenute di legge, viene detratto a tutti gli effetti dall'Indennità di Anzianità o dal Trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente.

Art. 9 – Revoca dell'anticipazione

Qualora si accerti che l'anticipazione sia stata concessa sulla base di documentazione falsa, non veritiera o mendace, il Consiglio Direttivo procede alla revoca della stessa e il dipendente è tenuto a restituire nel termine di 90 (novanta) giorni quanto percepito.

Tale comportamento, comunque, costituisce grave infrazione disciplinare che deve essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

**DOMANDA DI CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE
SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA' O SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il/La sottoscritto/a
dipendente di ruolo di codesto Ente,

C H I E D E

la concessione di un'**anticipazione sull'Indennità di Anzianità o sul Trattamento di fine rapporto** per l'importo di €
(.....) per il seguente motivo:

- a) Acquisto della prima casa per sé o per i figli (*allegare copia dell'atto di compravendita o del preliminare di compravendita o dell'atto di adesione alla cooperativa edilizia o dell'atto di concessione alla costruzione dell'immobile o documentazione attestante il residuo debito o mutuo*);
- b) Spese sanitarie straordinarie e necessarie (*allegare certificazione rilasciata dalla ASL o AOU attestante la natura dell'intervento sanitario e il suo valore economico*);
- c) Congedi facoltativi per maternità o aspettativa per motivi di studio o formazione (*allegare documentazione pertinente*).

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze a trattare i dati personali conferiti per le esclusive finalità connesse alla presente domanda.

Il/La sottoscritto/a, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di aver letto e di accettare le condizioni che disciplinano la concessione dell'anticipazione, contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze in data 25/03/2013.

Firenze,

Firma.....